



URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

All'Assessore alla Sanità e Benessere animale

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative.

Si trasmettono, in allegato alla presente la circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e la circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, il documento tecnico propone un aggiornamento del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Pertanto, nelle more di addivenire alla modifica e integrazione del documento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n. 131 recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia», devono essere osservate le seguenti linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità scolastiche incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della Puglia.



Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
12.11.2021 16:09:30
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio
12.11.2021
16:13:27
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Montanaro
Vito
13.11.2021
17:19:27
GMT+01:00



LINEE DI INDIRIZZO
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle scuole della Regione Puglia

Sommario

1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico.....	4
2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2	4
3. Individuazione dei “contatti scolastici”	4
4. Attivazione sorveglianza e attività di <i>testing</i> per i “contatti scolastici”	5
5. <i>Testing</i> per i “contatti scolastici”	6
6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2.....	7
7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola	7
8. Gestione del contatto scolastico positivo al test.....	7
9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica	8
10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta	8
11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico	8
12. Adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS”	8
Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici.....	9
Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico.....	12
Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL.....	13
Allegato 4 – Flow chart	14
Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19.....	15
Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia	16



1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo COVID-19 in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che, pertanto, devono:

- valutare lo stato di contatto di caso Covid-19;
- disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena;
- definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico.

Tali attività sono coordinate dal “Referente ASL Covid-19” di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi del “Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid-19” della ASL (TOSS Covid-19) e in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID-19 Scuola, dopo una attenta valutazione dell’eventuale esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid-19 in ambito scolastico, come di seguito descritta.

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati come “contatti scolastici”;
- d) trasmettere ai “contatti scolastici” nonché ai genitori/tutori degli studenti minorenni, le *indicazioni standardizzate* allegate alla presente circolare, utilizzando il “Registro elettronico di classe” o altri canali equivalenti;
- e) verificare, ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, il possesso dell’attestazione di negatività del test eseguito “a tempo 0”.

3. Individuazione dei “contatti scolastici”

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, individua i “contatti” del caso positivo, d’ora in poi denominati “contatti scolastici” e provvede contestualmente a darne segnalazione al “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente mediante compilazione e trasmissione del foglio elettronico allegato alla presente circolare. La trasmissione avverrà all’indirizzo e-mail istituzionale indicato dal Referente ASL Covid-19.

In attesa della formalizzazione e dell’applicazione di eventuali misure specifiche, incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio, da parte del “Referente ASL Covid-19”, il Dirigente scolastico trasmette le *indicazioni standardizzate*, allegate alla presente circolare, sia agli studenti sia ai



genitori/tutori di studenti minorenni sia al personale docente e non docente venuti a contatto con il “caso confermato” (caso positivo al test SARS-CoV-2).

Il Dirigente scolastico individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid-19 confermato:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso Covid-19 confermato, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- b) i compagni di classe del caso Covid-19 confermato, per la scuola primaria e secondaria;
- c) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso Covid-19 confermato.

Si sottolinea che, ai fini della procedura di *contact tracing*, devono essere presi in considerazione i contatti intervenuti **nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi** del caso Covid-19 confermato, oppure **nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo**, se il caso è asintomatico. È fatta salva la possibilità, per i Dipartimenti di Prevenzione, di estendere tale finestra temporale sulla base di specifiche valutazioni di rischio.

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento del SISP/Dipartimento di Prevenzione competente, il Dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e a trasmettere loro le *indicazioni standardizzate*, contenenti le prime disposizioni da seguire.

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento di Prevenzione ha un ruolo decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un **contatto ad alto** e a **basso rischio**.

Nei confronti di un contatto a **basso rischio** la quarantena è necessaria solo se la positività del caso in presenza di **variante Beta sospetta o confermata**.

4. Attivazione sorveglianza e attività di *testing* per i “contatti scolastici”

Il Referente ASL Covid-19, ricevuta la comunicazione a mezzo e-mail dal Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, procede alle attività di *contact tracing* sulla base dell’elenco dei contatti scolastici ricevuto ed effettua la valutazione del rischio epidemiologico e definisce il livello di esposizione individuale dei contatti scolastici (basso o alto rischio).

Il Dirigente dell’Istituto scolastico, in accordo con il Referente ASL Covid-19, dovrà produrre, rilasciare e sottoscrivere un documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni di cui alle circolari interministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alla presente circolare attuativa e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore dei soggetti identificati come “contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).

A tal fine, si dovrà utilizzare unicamente il modello denominato “Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico” qui allegato.

L’interessata/o accompagnato/a, nel caso di minorenni, deve recarsi - entro 48 dal rilascio della dichiarazione di cui innanzi - presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test antigenico rapido SARS-CoV-2 ossia:

- Farmacia aperta al pubblico;
- Laboratorio di analisi pubblico o privato;
- Pediatra di Libera Scelta (PLS).



5. Testing per i “contatti scolastici”

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell’insorgenza di nuovi casi Covid-19 e di focolai in ambiente scolastico, nonché come strumento di valutazione del livello di circolazione dell’infezione, anche asintomatica, da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante *testing* sistematico e misure di quarantena.

I “contatti scolastici” individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico, sulla base delle seguenti indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti in presenza di:

- un caso Covid-9 confermato **tra i bambini** frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli studenti** frequentanti le scuole primarie e secondarie;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti alle scuole primarie e secondarie.

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un ulteriore test antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid-19, sarà gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come **a basso rischio**¹, se negativi al T0 e in assenza delle condizioni che impongono l’obbligo di quarantena, **potranno rientrare a scuola previa esibizione**, al Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come **ad alto rischio**², se negativi al T0, **non potranno comunque rientrare a scuola** fino ad **esito negativo** del test che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

¹ Per contatto **a basso rischio**, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021)

² Per contatto **ad alto rischio** si intendono i **contatti stretti di casi COVID-19 confermati**, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021). I contatti stretti (esposizione ad alto rischio) sono identificati come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020).



6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Il soggetto erogatore (farmacia, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere all'esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0) **solo previa** l'esibizione del modello di dichiarazione rilasciato dal Dirigente dell'Istituto Scolastico.

Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

I test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 utilizzati da tutti i soggetti erogati, per le finalità di sorveglianza in ambito scolastico, dovranno avere le caratteristiche minime previste dalle circolari del Ministero della Salute, tra cui la prot. 0031400 del 29.09.2020, prot. 000705 del 08.01.2021 e prot. 0005616 del 15.02.2021 ossia una sensibilità $\geq 90\%$ e una specificità $\geq 97\%$ e, per le correlate finalità al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), dovranno risultare inseriti nell'elenco comune europeo³ dei test antigenici rapidi per COVID-19.

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola

Il soggetto individuato quale contatto a **basso rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test antigenico rapido (T0) per SARS-CoV-2.

Il soggetto interessato definito quale **contatto ad alto rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test (TQ7 o TQ10) per SARS-CoV-2 che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell'interessato da parte del soggetto erogatore e sono prodotti mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Per le fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla sorveglianza scolastica, si dovranno utilizzare i fac simili (modello A e modello B) allegati alla presente circolare quale aggiornamento di quelli allegati alla DGR n.131/2021.

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test

In caso di **esito positivo** al test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0), eseguito e attestato con le modalità di cui innanzi, è **vietato il rientro a scuola da parte del soggetto**.

In questo caso, si dovrà osservare immediatamente **la quarantena con isolamento fiduciario**, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19.

Il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ovvero il "Referente ASL Covid-19" riceverà notifica, mediante la piattaforma di comunicazione multicanale regionale, dell'esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all'Istituto scolastico individuato.

Mediante le funzionalità del **sistema informativo regionale "IRIS"**, il "Referente ASL Covid-19" provvederà ad attivare gli interventi di sanità pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e in accordo con il Dirigente dell'Istituto Scolastico/Referente COVID-19 Scuola.

³ https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica

Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid-19 della ASL territorialmente competente possono, in collaborazione con il “Referente scolastico COVID-19” e/o con il Dirigente scolastico, estendere le attività di sorveglianza anche a soggetti ulteriori rispetto al gruppo/classe interessato dall’insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini epidemiologiche svolte.

Inoltre, il Referente ASL Covid-19, mediante gli operatori del TOSS Covid-19, può, sulla base di valutazioni individuali del rischio, ritenere che alcune persone abbiano avuto **un'esposizione ad alto rischio** e, quindi, necessitano di **quarantena**, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare.

Tutte le attività di contact tracing, le indagini epidemiologiche e i provvedimenti devono essere tempestivamente e compiutamente registrate nel sistema informativo regionale “IRIS” a cura degli operatori del TOSS Covid-19.

10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta

Come previsto dall’Accordo regionale del 5.10.2021, i Pediatri di Libera Scelta partecipano alle attività di sorveglianza epidemiologica per il contenimento della circolazione del Covid-19 mediante esecuzione di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 per le seguenti finalità:

- a) accertamento del caso Covid-19, per propri assistiti paucisintomatici;
- b) rientro a scuola, per propri assistiti paucisintomatici;
- c) sorveglianza scolastica, per propri assistiti individuati quali “contatti scolastici” secondo quanto previsto dal presente documento.

L’esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 potrà avvenire solo presso ambulatori medici in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e linee di indirizzo nazionali e, comunque, nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio previste dalle norme vigenti.

11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico

Sulla base dei dati registrati nel **sistema informativo regionale “IRIS”** da parte degli erogatori dei test e da parte dei TOSS Covid-19/SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, si procederà al monitoraggio con frequenza almeno settimanale dell’andamento epidemiologico nell’ambito scolastico.

12. Adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS”

L’adeguamento del sistema “IRIS” ai contenuti della presente circolare dovrà avvenire **entro il 20.11.2021**.

Fino all’adeguamento del sistema “IRIS”, le strutture coinvolte dovranno comunque effettuare la registrazione dei dati e produrre la documentazione utilizzando le attuali funzionalità.



Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici

**INDICAZIONI STANDARDIZZATE
PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID-19
IN AMBITO SCOLASTICO**

1. Premessa

Allo scopo di ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza e mantenere puntati i riflettori sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, i Ministeri della Salute e dell'Istruzione hanno stabilito⁴ congiuntamente nuove regole per la gestione della quarantena domiciliare nei confronti dei bambini/alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici non docenti che sono risultati contatti stretti (contatti scolastici) di caso Covid-19 confermato (caso positivo).

Le nuove regole introdotte favoriscono l'erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello regionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in stretta e costante collaborazione con l'autorità scolastica.

2. Procedura per la gestione di un "caso positivo" in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali e, in specie, dei Dipartimenti di Prevenzione che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola dei bambini/alunni, dei docenti e degli operatori scolastici non docenti.

Fino all'intervento dell'Autorità sanitaria, la scuola deve attivare la seguente procedura standardizzata.

2.1. Compiti del Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico:

- informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici»;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate;
- segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati.

⁴ Circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione prot. 0050079 del 03.11.2021 recante "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento".



2.2. Chi sono i “contatti scolastici”

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- b) i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- c) il personale scolastico (educatori/insegnanti/operatori) che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono da prendere in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

2.3. Sospensione delle attività didattiche in presenza

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni che prevedono:

- **l’osservanza della quarantena domiciliare;**
- la successiva definizione della durata della quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione;
- la conseguente organizzazione dell’esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 (tamponi antigenici e molecolari).

2.4. Quando saranno effettuati i tamponi

I «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con test (tampone antigenico rapido) da effettuarsi prima possibile dal momento in cui si è informati dal referente scolastico.

Se il risultato del test è negativo e se rientrano nella definizione di contatto basso rischio, possono rientrare a scuola; se invece è **positivo, non possono rientrare a scuola** e si dovrà osservare la quarantena con isolamento fiduciario, in attesa delle valutazioni e dei provvedimenti che saranno assunti dal Dipartimento di Prevenzione.

2.5. Quando si rientra a scuola

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza può avvenire solo a seguito di test con **esito negativo** da effettuarsi con la tempistica stabilita dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle Tabelle allegate al documento trasmesso con circolare interministeriale prot. 0050079 del 03.11.2021.

Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte del Dipartimento di Prevenzione in applicazione delle indicazioni ministeriali vigenti che prevedono misure differenti in funzione dello stato vaccinale e dell’esito del test diagnostico ⁵.

⁵ Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11 agosto 2021 recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”



3. Principali misure di prevenzione e di igiene da osservare durante la quarantena

- a) restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi;
- b) rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza;
- c) anche nell'ambito del nucleo convivente, limitare al minimo i contatti con il soggetto quarantenato in particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di mano;
- d) le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite;
- e) eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto in occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza;
- f) indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) l'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti in ogni momento; con il termine "igiene respiratoria" ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l'incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani;
- h) evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci;
- i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- j) pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina e 99 parti di acqua);
- k) pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60–90 ° C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente;
- l) evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e stoviglie (si consiglia di non consumare i pasti insieme ai conviventi);
- m) misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
- n) in caso di comparsa di sintomi:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di impossibilità contattare altro personale medico della sua ASL o il servizio 118;
 - indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico

**DICHIARAZIONE PER ESECUZIONE
TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2
PER FINALITA' DI SORVEGLIANZA IN AMBITO SCOLASTICO**

La/il sottoscritta/o:

Nome	Cognome

in qualità di Dirigente dell'Istituto scolastico qui sotto riportato:

Codice Ministeriale Istituto / Plesso *	Descrizione Istituto / Plesso

Comune	Prov.	Indirizzo

DICHIARA

in accordo con il Referente Covid-19 dell'ASL territorialmente competente, che ricorrono le condizioni di cui alle circolari ministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alle circolari attuative emanate dalla Regione Puglia e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità

Comune di residenza	Prov.	Indirizzo

Recapito telefonico *	e-mail *

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- bambino / alunno frequentante l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
- insegnante in servizio presso l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
- personale non docente in servizio presso l'Istituto scolastico / plesso sopra indicato.

Dichiara, altresì, che l'interessata/o ovvero il suo genitore/tutore/affidatario è stata/o informata/o circa le misure di prevenzione e contenimento del contagio da porre in essere e che i propri dati e quelli dei "contatti scolastici" saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, attraverso sistemi informatici della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale, per le finalità sopra richiamate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Data, _____

Il Dirigente dell'Istituto Scolastico
(*timbro e firma*)

Avvertenze:

I dati contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori. Il presente documento deve essere consegnato al soggetto esecutore del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 il quale è obbligato a conservarlo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati e di gestione documentale. L'esecutore del test è tenuto alla registrazione immediata dell'esito nel sistema informativo regionale "IRIS" selezionando come motivo della richiesta la voce "sorveglianza scolastica".



Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL

Vedi file allegato alla nota di trasmissione




Allegato 4 – Flow chart



Sorveglianza Covid-19 in ambito scolastico

(Circolari Interministeriali 50079/2021 – 1218/2021 – Nota tecnica ISS del 28.10.2021)





Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia

(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.

La/il sottoscritta/o

Nome	Cognome	Codice fiscale *

Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Documento di identità

Comune di residenza	Prov.	Indirizzo

Recapito telefonico *	e-mail *

in quanto (*barrare la voce che ricorre*):

- alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato;
- genitore o tutore di:

Nome	Cognome	Codice fiscale *

assente dal ____/____/20__ al ____/____/20__,

(*compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela*)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

- esigenze familiari (specificare):
- per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata.
- altro (specificare): _____

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali.

Data, / /20

Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA**

A

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute
Sede

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -
PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione
e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei
FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.

Si trasmette in allegato il documento '*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*', elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Il Direttore Generale della

Prevenzione sanitaria

Dott. Giovanni Rezza

REZZA GIOVAN
2021.11.03 15:13:36
CN=REZZA GIOVANNI
C=IT
2.5.4.4=REZZA
2.5.4.42=GIOVANNI
RSA/2048 bits

**Il Capo dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

Dott. Jacopo Greco

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
03/11/2021 17:45:12



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, in presenza gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: - sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: - quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: - sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: - quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero
dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria
Giovanni Rezza

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39
del 1993*